

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trattamento dei dati personali e di diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo

(CGUE, Quinta Sezione, 16 novembre 2023, C-333/22)

L'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché con l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora i diritti di una persona siano stati esercitati, in applicazione di detto articolo 17, tramite l'autorità di controllo competente e tale autorità informi detta persona dell'esito delle verifiche effettuate, quest'ultima deve disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione di detta autorità di concludere il processo di verifica. Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 16 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 17 – Esercizio dei diritti dell'interessato tramite l'autorità di controllo – Verifica della liceità del trattamento dei dati – Articolo 17, paragrafo 3 – Obbligo di informazione minima dell'interessato – Portata – Validità – Articolo 53 – Diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo – Nozione di "decisione giuridicamente vincolante" – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 8, paragrafo 3 – Controllo di un'autorità indipendente – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C-333/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 9 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 20 maggio 2022, nel procedimento

Ligue des droits humains ASBL,

BA

contro

www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

Organe de contrôle de l'information policière,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias (relatore), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 29 marzo 2023, considerate le osservazioni presentate:

- per la Ligue des droits humains ASBL e BA, da C. Forget, avocate;
- per l'Organe de contrôle de l'information policière (OCIP), da J. Bosquetet e J.-F. De Bock, advocaten;
- per il governo belga, da P. Cottin, J.-C. Halleux, C. Pochet e A. Van Baelen, in qualità di agenti, assistiti da N. Cariat, C. Fischer, B. Lombaert e J. Simba, avocats;
- per il governo ceco, da O. Serdula, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
- per il governo francese, da J. Illouz, in qualità di agente;
- per il Parlamento europeo, da S. Alonso de León, O. Hrstková Šolcová, P. López-Carceller e
 M. Thibault, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, H. Kranenborg, A.-C. Simon e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, dall'altro, sulla validità, rispetto alle summenzionate disposizioni della Carta, dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).
- Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Ligue des droits humains ASBL (Lega dei diritti umani) e BA, da un lato, e l'Organe de contrôle de l'information policière (Organo di controllo dell'informazione di polizia) (OCIP) (Belgio), dall'altro, in merito all'esercizio, tramite tale organo, dei diritti di BA relativi ai dati personali che lo riguardavano, trattati dai servizi di polizia belgi e sulla base dei quali l'Autorité nationale de sécurité (Autorità nazionale di sicurezza, Belgio) ha respinto una domanda di nulla osta di sicurezza presentata da tale persona.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 I considerando 7, 10, 43, 46, 48, 75, 82, 85 e 86 della direttiva 2016/680 enunciano quanto segue:
- «(7) Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. Per questo sarebbe auspicabile un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione [europea] presuppone il rafforzamento dei diritti degli interessati e degli obblighi di tutti coloro che trattano dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri.

(...)

(10) Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 TFUE.

(...)

(43) Una persona fisica dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. (...)

(...)

(46) Qualsiasi limitazione dei diritti dell'interessato deve essere conforme alla Carta e alla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretate nella giurisprudenza rispettivamente della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e rispettare in particolare la sostanza di tali diritti e libertà.

(...)

- (48) Nel caso in cui il titolare del trattamento neghi all'interessato il suo diritto di informazione, accesso, rettifica o cancellazione di dati personali o limitazione di trattamento, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che l'autorità nazionale di controllo verifichi la liceità del trattamento. (...) (...)
- (75) La designazione negli Stati membri di autorità di controllo che possano agire in totale indipendenza è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Spetterebbe alle autorità di controllo sorvegliare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva e contribuire alla loro coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. (...)

(...)

(82) Al fine di garantire un monitoraggio efficace, affidabile e coerente del rispetto e dell'applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione, conformemente al [Trattato FUE] come interpretato Corte di giustizia, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, correttivi e consultivi, che costituiscono mezzi necessari per eseguire i loro compiti. (...)

(...)

(85) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo e a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode ai sensi delle disposizioni adottate a norma della presente

www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

direttiva o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell'interessato. (...)

- (86) Ogni persona fisica o giuridica dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali avverso una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di tale persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, tale diritto non comprende altre misure delle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni nei confronti di un'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate conformemente al diritto dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente».
- 4 L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e obiettivi», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:
- «1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
- 2. Ai sensi della presente direttiva gli Stati membri:
- a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; e
- b) garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell'Unione o da quello dello Stato membro, non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».
- Detta direttiva contiene il capo III intitolato «Diritti dell'interessato», il quale comprende, in particolare, gli articoli da 13 a 17 di quest'ultimo. Tale articolo 13, intitolato «Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato», al paragrafo 1 enuncia l'obbligo, per gli Stati membri, di disporre che il titolare del trattamento metta a disposizione dell'interessato determinate informazioni minime, quali, in particolare, l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento. Inoltre, al paragrafo 2 esso elenca le ulteriori informazioni che gli Stati membri devono imporre, per legge, al titolare del trattamento di fornire all'interessato, per consentire l'esercizio dei suoi diritti. Ai suoi paragrafi 3 e 4, esso enuncia quanto segue:
- «3. Gli Stati membri possono adottare misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica;
- d) proteggere la sicurezza nazionale;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

- 4. Gli Stati membri possono adottare misure legislative al fine di determinare le categorie di trattamenti cui può applicarsi, in tutto o in parte, una delle lettere del paragrafo 3».
- 6 L'articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di accesso dell'interessato», è così formulato:
- «Fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (...)».
- 7 Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2016/680, intitolato «Limitazioni del diritto di accesso»:
- «1. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica;
- d) proteggere la sicurezza nazionale;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.
- 2. Gli Stati membri possono adottare misure legislative al fine di determinare le categorie di trattamenti cui possono applicarsi, in tutto o in parte, le lettere da a) a e) del paragrafo 1.
- 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Detta comunicazione può essere omessa qualora il suo rilascio rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato delle possibilità di proporre reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.
- 4. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento documenti i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo».
- 8 L'articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento», così dispone:
- «1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti (...).
- 2. Gli Stati membri impongono al titolare del trattamento di cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo e stabiliscono il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora il trattamento violi le disposizioni adottate a norma degli articoli 4, 8 o 10 o qualora i dati personali debbano essere cancellati per conformarsi a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
- 3. Anziché cancellare, il titolare del trattamento limita il trattamento quando:
- a) l'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; o
- b) i dati personali devono essere conservati a fini probatori.

(...)

- 4. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato per iscritto di ogni rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata per:
- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica;
- d) proteggere la sicurezza nazionale;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato delle possibilità di proporre reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale. (...)».

- 9 L'articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte dell'autorità di controllo», prevede quanto segue:
- «1. Nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri adottano misure che dispongano che i diritti dell'interessato possano essere esercitati anche tramite l'autorità di controllo competente.
- 2. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1.
- 3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo informa l'interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. L'autorità di controllo informa inoltre l'interessato del diritto di quest'ultimo di proporre ricorso giurisdizionale».
- 10 L'articolo 42 della medesima direttiva, intitolato «Indipendenza», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
- «Ogni Stato membro dispone che ciascuna autorità di controllo agisca in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri previsti dalla presente direttiva».
- 11 L'articolo 46 della direttiva 2016/680, intitolato «Compiti», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
- «Ogni Stato membro dispone che sul proprio territorio ciascuna autorità di controllo:
- a) sorvegli e assicuri l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione;

(...)

- f) tratti i reclami proposti da un interessato (...) e svolga le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informi il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole (...);
- g) verifichi la liceità del trattamento ai sensi dell'articolo 17 e informi l'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, o dei motivi per cui non è stata effettuata;

(...)».

12 Ai sensi dell'articolo 47 di tale direttiva, intitolato «Poteri»:

- «1. Ogni Stato membro dispone per legge che ciascuna autorità di controllo abbia poteri d'indagine effettivi. Tali poteri comprendono almeno il potere di ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.
- 2. Ogni Stato membro dispone per legge che ciascuna autorità di controllo abbia poteri correttivi effettivi, come ad esempio:
- a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni adottate a norma della presente direttiva;
- b) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 16;
- c) imporre un[a] limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento.

(...)

4. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e dello Stato membro conformemente alla Carta.

(...)».

- 13 L'articolo 52 di detta direttiva, intitolato «Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
- «Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni adottate a norma della presente direttiva abbia il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo».
- 14 L'articolo 53 della medesima direttiva, intitolato «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
- «Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, gli Stati membri prevedono il diritto di una persona fisica o giuridica a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda».
- L'articolo 54 della direttiva 2016/680, intitolato «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», è così formulato:
- «Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 52, l'interessato abbia il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode ai sensi delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva siano stati violati a seguito del trattamento dei propri dati personali in violazione di tali disposizioni».

Diritto belga

La loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (legge relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali), del 30 luglio 2018 (*Moniteur belge* del 5 settembre 2018, pag. 68616; in prosieguo: la «LPD»), recepisce al titolo 2 la direttiva 2016/680. I diritti enunciati agli articoli da 13 a 16 di tale direttiva sono previsti al capo III di detto titolo, più precisamente agli articoli da 37 a 39 di detta legge.

17 L'articolo 42 della LPD così dispone:

«La richiesta di esercitare i diritti di cui al presente capo nei confronti dei servizi di polizia (...) o dell'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale [(Ispettorato generale della polizia federale e della polizia locale, Belgio)], è presentata all'autorità di controllo di cui all'articolo 71.

Nei casi di cui agli articoli 37, § 2, 38, § 2 [e] 39, § 4 (...), l'autorità di controllo di cui all'articolo 71 comunica unicamente all'interessato di aver eseguito le verifiche necessarie.

Fatto salvo il comma 2, l'autorità di controllo di cui all'articolo 71 può comunicare all'interessato determinate informazioni contestuali.

- Il Re determina, previo parere dell'autorità di controllo di cui all'articolo 71, la categoria delle informazioni contestuali che possono essere comunicate all'interessato da tale autorità».
- 18 Secondo la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio), giudice del rinvio, non è stato adottato alcun regio decreto al fine di attuare l'articolo 42, quarto comma, della LPD.
- 19 Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, della LPD:
- «È istituita presso la Chambre des représentants [(Camera dei rappresentanti, Belgio)] un'autorità di controllo indipendente dell'informazione di polizia, denominata Organo di controllo dell'informazione di polizia.

(...)

Essa è (...) incaricata di:

- 1° sorvegliare l'applicazione del presente titolo (...)
- 2° controllare il trattamento delle informazioni e dei dati personali di cui agli articoli da 44/1 a 44/11/13 della legge del 5 agosto 1992 sulla funzione di polizia, compresi quelli inseriti nelle banche dati di cui all'articolo 44/2 della medesima legge;
- 3° qualsiasi altro compito organizzato da o in base ad altre leggi».
- 20 Il capo I del titolo 5 della LPD è intitolato «Azione inibitoria». L'articolo 209, contenuto in tale capo, è così formulato:

«Fatto salvo ogni altro ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, il presidente del Tribunale di primo grado, in qualità di giudice del procedimento sommario, accerta l'esistenza di un trattamento che costituisce violazione delle disposizioni legislative o regolamentari relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, e ne ordina la cessazione.

Il presidente del Tribunale di primo grado, in qualità di giudice del procedimento sommario, conosce di ogni domanda relativa al diritto, riconosciuto dalla legge o ai sensi della legge, di ottenere comunicazione di dati personali, e di ogni domanda diretta a ottenere la rettifica, la cancellazione o il divieto di utilizzo di qualunque dato personale inesatto o, tenuto conto delle finalità del trattamento, incompleto o non pertinente, o la cui registrazione, comunicazione o conservazione sono vietate, al cui trattamento l'interessato si è opposto o che è stato conservato oltre il periodo autorizzato».

21 L'articolo 240, paragrafo 4, della LPD stabilisce che l'OCIP: «L'[OCIP]

(...)

4° tratta i reclami, svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- Nel corso del 2016 BA, all'epoca dipendente a tempo parziale di un'associazione senza scopo di lucro, ha chiesto un nulla osta di sicurezza all'Autorité nationale de sécurité (Autorità nazionale di sicurezza) per poter partecipare al montaggio e allo smantellamento delle installazioni per la decima edizione delle «Giornate europee dello sviluppo» a Bruxelles (Belgio).
- 23 Con lettera del 22 giugno 2016, tale autorità ha rifiutato di rilasciare a BA un nulla osta di sicurezza, in quanto dai dati personali messi a sua disposizione risultava che tale persona aveva partecipato a dieci manifestazioni tra il 2007 e il 2016 e che tali elementi non consentivano di concederle un tale nulla osta nell'ambito della normativa applicabile, in particolare per motivi di sicurezza nazionale e di stabilità dell'ordinamento democratico costituzionale. Tale decisione non è stata impugnata.
- Il 4 febbraio 2020 il legale di BA ha chiesto all'OCIP di identificare i titolari del trattamento dei dati personali di cui trattasi e di ingiungere loro di dare al suo cliente l'accesso a tutte le informazioni che lo riguardavano al fine di consentirgli di esercitare i suoi diritti in termini congrui.
- Con messaggio di posta elettronica del 6 febbraio 2020, l'OCIP ha confermato l'avvenuta ricezione di tale domanda. Esso ha dichiarato che BA disponeva soltanto di un diritto di accesso indiretto a tali dati, assicurando al contempo che esso stesso avrebbe verificato la legittimità di un eventuale trattamento di dati nella Banque de données nationale générale (Banca dati nazionale generale, Belgio), vale a dire la banca dati utilizzata da tutti i servizi di polizia nazionali. Inoltre, esso ha precisato di avere il potere di ordinare alla polizia di cancellare o modificare dati, se necessario, e che, in esito a tale controllo, avrebbe informato BA del fatto che erano state effettuate le verifiche necessarie.
- 26 Con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2020, l'OCIP ha comunicato al legale di BA quanto segue:

«(...)

La informo, conformemente all'articolo 42 della [LPD], che l'[OCIP] ha eseguito le verifiche necessarie.

Ciò significa che i dati personali del Suo cliente sono stati verificati nelle banche dati di polizia al fine di garantire la liceità di un eventuale trattamento.

Se ritenuto necessario, i dati personali sono stati modificati o cancellati.

Come Le avevo spiegato nella mia e-mail del [2] giugno scorso, l'articolo 42 della LPD non consente all'[OCIP] di comunicare ulteriori informazioni».

- 27 Il 2 settembre 2020 la Ligue des droits humains (Lega dei diritti umani) e BA hanno presentato, sulla base dell'articolo 209, secondo comma, della LPD, una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio).
- In primo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale chiedevano a tale giudice di dichiarare ricevibile la loro domanda di provvedimenti provvisori e, in subordine, di interrogare la Corte in merito alla questione se, in sostanza, l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2016/680, letto alla luce dei considerando 85 e 86 di tale direttiva e in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, e con l'articolo 47 della Carta, ostasse agli articoli 42 e 71 della LPD, in quanto questi ultimi non prevedevano alcun ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate dall'OCIP.
- 29 In secondo luogo, nel merito, essi chiedevano l'accesso a tutti i dati personali riguardanti BA, tramite l'OCIP, e l'identificazione, da parte di quest'ultimo, dei titolari del trattamento e degli eventuali destinatari di tali dati.

- 30 Per il caso in cui il giudice adito avesse ritenuto che l'articolo 42, paragrafo 2, della LPD consentisse di limitare sistematicamente l'accesso ai dati personali trattati dai servizi di polizia, essi chiedevano, in subordine, di adire la Corte in merito, in sostanza, alla questione se gli articoli 14, 15 e 17 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con gli articoli 8 e 47 nonché con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, dovessero essere interpretati nel senso che essi ostavano a una normativa nazionale che ammette una deroga generale e sistematica al diritto di accesso ai dati personali, in quanto, da un lato, tale diritto si esercitava tramite l'autorità di controllo e, dall'altro, quest'ultima poteva limitarsi a indicare all'interessato di aver effettuato tutte le verifiche necessarie senza informarlo dei dati personali oggetto di trattamento nonché dei destinatari e a prescindere dall'obiettivo perseguito.
- 31 Con ordinanza del 17 maggio 2021, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha dichiarato di essere «privo di potere giurisdizionale» in relazione a tale domanda di provvedimenti provvisori.
- 32 Con atto introduttivo del 15 giugno 2021 dinanzi alla cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles), i ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale ordinanza. Essi hanno reiterato, in sostanza, le domande presentate in primo grado.
- In tale contesto, il giudice del rinvio rileva, in particolare, in sostanza, che, qualora una persona non abbia il diritto di esercitare personalmente i diritti previsti dalla direttiva 2016/680, l'azione inibitoria prevista dagli articoli 209 e seguenti della LPD non è esperibile. Infatti, anzitutto, un'azione del genere può essere intentata contro il titolare del trattamento, ma non contro l'autorità di controllo stessa. Inoltre, essa non può neppure essere esercitata da tale persona, nella fattispecie BA, contro il titolare del trattamento, poiché l'esercizio dei suoi diritti è affidato a detta autorità. Infine, l'informazione particolarmente succinta fornita dall'OCIP a BA non consente né a quest'ultimo né a un organo giurisdizionale di valutare se tale autorità di controllo abbia correttamente esercitato i diritti di detta persona. Essa aggiunge che, sebbene la LPD preveda che tale azione inibitoria non pregiudica qualsiasi altro ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, un siffatto altro ricorso proposto da BA andrebbe incontro alle stesse difficoltà.
- 34 Ciò premesso, la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1. Se l'articolo 47 e l'articolo 8, [paragrafo] 3, della [Carta] impongano di prevedere un ricorso giurisdizionale nei confronti di un'autorità di controllo indipendente, come l'[OCIP], quando essa esercita i diritti dell'interessato nei confronti del titolare del trattamento.
- 2. Se l'articolo 17 della direttiva 2016/680 sia conforme all'articolo 47 e all'articolo 8, [paragrafo] 3, della [Carta], come interpretati dalla [Corte], nella parte in cui impone all'autorità di controllo che eserciti i diritti dell'interessato nei confronti del titolare del trattamento soltanto di informare l'interessato "di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame" e "del diritto di quest'ultimo di proporre ricorso giurisdizionale", sebbene siffatta informazione non consenta alcun controllo a posteriori sull'azione e sulla valutazione dell'autorità di controllo in merito ai dati dell'interessato e agli obblighi gravanti sul titolare del trattamento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

35 In via preliminare, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che gli interrogativi del giudice del rinvio riguardano l'esistenza, sul fondamento dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, di un obbligo per gli Stati membri di prevedere un diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità nazionale di controllo

competente, qualora sia attuata una disposizione di diritto nazionale che recepisce l'articolo 17 di tale direttiva, secondo il quale, nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 4, di detta direttiva, i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite una tale autorità di controllo.

- Inoltre, occorre rilevare che la risposta a tale questione dipende dalla natura e dalla portata del compito e dei poteri dell'autorità di controllo nell'ambito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, previsto dall'articolo 17 della direttiva 2016/680. Orbene, compito e poteri sono precisati all'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva e devono essere analizzati alla luce dell'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, il quale esige che il rispetto delle regole relative alla protezione dei dati personali, enunciate ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo 8, sia soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
- Pertanto, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 17 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché con l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, qualora i diritti di una persona siano stati esercitati, in applicazione di detto articolo 17, tramite l'autorità di controllo competente, tale persona deve aver diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti di detta autorità.
- 38 Anzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, gli Stati membri devono prevedere il diritto di una persona fisica o giuridica a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguardi.
- 39 Occorre quindi stabilire se un'autorità di controllo adotti una siffatta decisione quando, in applicazione dell'articolo 17 di detta direttiva, i diritti degli interessati ivi enunciati sono esercitati tramite tale autorità di controllo.
- 40 A tal riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, «[n]ei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 4», di tale direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare misure «che dispongano che i diritti dell'interessato possano essere esercitati anche tramite l'autorità di controllo competente».
- 41 Come si evince dall'impiego della congiunzione «anche» e come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 41 e 42 delle sue conclusioni, l'esercizio indiretto dei diritti dell'interessato tramite l'autorità di controllo competente, previsto da tale disposizione, costituisce una garanzia supplementare offerta a tale interessato che i suoi dati personali sono trattati in modo lecito, qualora disposizioni legislative nazionali limitino l'esercizio diretto presso il titolare del trattamento del diritto di ricevere ulteriori informazioni, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2016/680, del diritto di accesso a tali dati, enunciato all'articolo 14 di tale direttiva o del diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi da 1 a 3, di detta direttiva.
- Infatti, tenuto conto della natura specifica delle finalità per le quali sono effettuati i trattamenti di dati rientranti nell'ambito di applicazione della medesima direttiva, sottolineate, in particolare, al considerando 10 di quest'ultima, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 autorizzano il legislatore nazionale a limitare l'esercizio diretto, da un lato, del diritto d'informazione e, dall'altro, del diritto di accesso, «nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti

www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica», al fine di «non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari», «non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali», «proteggere la sicurezza pubblica», «proteggere la sicurezza nazionale» o «proteggere i diritti e le libertà altrui». Inoltre, l'articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che il titolare del trattamento possa non informare l'interessato di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione, qualora la comunicazione di tali informazioni rischi di compromettere uno degli obiettivi di interesse pubblico summenzionati.

- Del pari, l'articolo 16, paragrafo 4, di detta direttiva autorizza il legislatore nazionale a limitare l'obbligo del titolare del trattamento di «inform[are] l'interessato per iscritto di ogni rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto» per gli stessi obiettivi di interesse pubblico, «nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata».
- 44 Pertanto, in tale contesto, come si evince dal considerando 48 della medesima direttiva, l'esercizio indiretto dei diritti di cui al punto 41 della presente sentenza tramite l'autorità di controllo competente deve essere considerato necessario per la tutela di tali diritti, in quanto il loro esercizio diretto presso il titolare del trattamento risulta difficile o addirittura impossibile.
- A tal fine, l'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2016/680 impone che a ciascuna autorità nazionale competente sia affidato il compito di verificare la liceità del trattamento ai sensi dell'articolo 17 di tale direttiva, vale a dire a seguito di una domanda fondata su quest'ultima disposizione.
- Inoltre, risulta in particolare dall'articolo 47, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva che ogni autorità di controllo deve avere, in forza della normativa nazionale, non solo «poteri d'indagine effettivi», ma anche «poteri correttivi effettivi».
- Tali disposizioni devono essere lette alla luce del requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, secondo cui il rispetto delle regole relative al diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale, enunciate ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, deve essere «soggetto al controllo di un'autorità indipendente», e, in particolare, quella enunciata alla seconda frase di detto paragrafo 2, in forza della quale «ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica». Infatti, come confermato da una giurisprudenza costante, l'istituzione di un'autorità di controllo indipendente è diretta ad assicurare l'efficacia e l'affidabilità del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e deve essere interpretata alla luce di tale finalità [v., in tal senso, parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 229 e giurisprudenza ivi citata].
- Pertanto, quando una siffatta autorità di controllo agisce al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2016/680, il suo compito rientra pienamente nella definizione, da parte del diritto primario dell'Unione, del suo ruolo, dal momento che tale definizione implica, in particolare, il controllo del rispetto dei diritti di accesso e di rettifica dell'interessato. Ne consegue che, nello svolgimento di tale compito specifico, come nell'ambito di qualsiasi altro compito, l'autorità di controllo deve essere in grado di esercitare i poteri che le sono conferiti in forza dell'articolo 47 di tale direttiva agendo in totale indipendenza, conformemente alla Carta e come enunciato dal considerando 75 di detta direttiva.

- Inoltre, al termine della verifica della liceità del trattamento, l'autorità di controllo competente deve, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, prima frase, della medesima direttiva, informare l'interessato «perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame».
- 50 Come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, dall'insieme di tali disposizioni si deve dedurre che, qualora l'autorità di controllo competente informi l'interessato dell'esito delle verifiche effettuate, essa porta a sua conoscenza la decisione adottata nei suoi confronti di concludere il processo di verifica, decisione che incide necessariamente sulla situazione giuridica di tale persona. Detta decisione costituisce quindi nei confronti di quest'ultimo una «decisione giuridicamente vincolante», ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, indipendentemente dalla questione se e in quale misura tale autorità abbia accertato la liceità del trattamento di dati relativi a detta persona e abbia esercitato poteri correttivi.
- 51 Inoltre, il considerando 86 di tale direttiva enuncia che per «decisione giuridicamente vincolante», ai sensi di detta direttiva, deve intendersi una decisione che produce effetti giuridici nei confronti dell'interessato, in particolare, una decisione che riguarda l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami.
- Pertanto, l'interessato deve poter ottenere un controllo giurisdizionale della fondatezza di una siffatta decisione sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 e, in particolare, del modo in cui l'autorità di controllo ha adempiuto il suo obbligo, risultante dall'articolo 17 di tale direttiva e al quale rinvia l'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), di detta direttiva, di «esegui[re] tutte le verifiche necessarie» e, se del caso, dell'esercizio dei suoi poteri correttivi.
- Tale conclusione è peraltro corroborata dal considerando 85 della direttiva 2016/680, dal quale si evince che ciascun interessato dovrebbe avere il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti di un'autorità di controllo se tale autorità «non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell'interessato».
- Infine, una siffatta interpretazione è conforme all'articolo 47 della Carta, dal momento che, come risulta da una giurisprudenza costante, questo diritto deve essere riconosciuto a chiunque faccia valere diritti o libertà garantiti dal diritto dell'Unione contro una decisione che gli arreca pregiudizio, tale da ledere tali diritti o tali libertà [v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C-205/21, EU:C:2023:49, punto 87 e giurisprudenza ivi citata].
- Alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 17 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché con l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, qualora i diritti di una persona siano stati esercitati, in applicazione di detto articolo 17, tramite l'autorità di controllo competente e tale autorità informi detta persona dell'esito delle verifiche effettuate, quest'ultima deve disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione di detta autorità di concludere il processo di verifica.

Sulla seconda questione

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680 sia valido rispetto all'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 47 della Carta, nella parte in cui impone all'autorità di controllo soltanto di informare l'interessato, da un lato, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame e, dall'altro, che tale interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, qualora una siffatta informazione non consenta un

controllo giurisdizionale sull'azione dell'autorità di controllo e sulle sue valutazioni, tenuto conto dei dati trattati e degli obblighi del titolare del trattamento.

- A tal riguardo, da un lato, occorre ricordare che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell'Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l'insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta. Così, qualora un testo di diritto derivato dell'Unione si presti a più di un'interpretazione, occorre preferire quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest'ultimo (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C-817/19, EU:C:2022:491, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).
- D'altra parte, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, garantito dall'articolo 47 della Carta, richiede, in linea di principio, che l'interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e al fine di consentire pienamente a quest'ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
- 59 Se è pur vero che tale diritto non costituisce una prerogativa assoluta e che, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono esservi apportate limitazioni, ciò avviene a condizione che tali limitazioni siano previste dalla legge, che rispettino il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà di cui trattasi e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C-205/21, EU:C:2023:49, punto 89 e giurisprudenza ivi citata].
- Nel caso di specie, occorre rilevare che, per quanto riguarda la decisione dell'autorità di controllo competente identificata al punto 50 della presente sentenza, l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680 istituisce, in capo a tale autorità di controllo, un obbligo minimo di informazione, prevedendo che essa informi l'interessato «perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame» e del suo «diritto (...) di proporre ricorso giurisdizionale».
- Ne consegue che, poiché tale disposizione non osta a che l'autorità di controllo, in taluni casi, conformemente alle norme adottate dal legislatore nazionale per attuarla, possa avere la facoltà, se non anche l'obbligo di limitarsi alle informazioni minime di cui al punto precedente, senza ulteriori precisazioni, in particolare qualora tali norme mirino a non compromettere gli obiettivi di interesse pubblico enunciati all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 4, di detta direttiva, come esposto ai punti 42 e 43 della presente sentenza, essa è tale da comportare una limitazione al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, garantito all'articolo 47 della Carta.
- 62 Ciò premesso, in primo luogo, si deve constatare che una siffatta limitazione è espressamente prevista dalla direttiva 2016/680 e che, pertanto, essa soddisfa la condizione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo la quale eventuali limitazioni all'esercizio di un diritto fondamentale devono essere «previste dalla legge».
- In secondo luogo, il fatto che l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680 consenta agli Stati membri di limitare, in taluni casi, la motivazione di tale decisione agli elementi minimi enunciati in tale disposizione non significa, come indicato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, che sia possibile, in ogni circostanza, ridurre l'informazione dell'interessato soltanto a tali elementi.

- Occorre infatti interpretare tale disposizione alla luce dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in modo che siano soddisfatti gli altri criteri ivi enunciati. Il che implica ritenere che essa imponga agli Stati membri di garantire che le disposizioni di diritto nazionale che la attuano, da un lato, rispettino il contenuto essenziale del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, dall'altro, si basino su una ponderazione degli obiettivi di interesse pubblico che giustifichi una limitazione di tale informazione nonché dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi di tale persona, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, al pari della ponderazione che il legislatore nazionale deve effettuare nell'attuare le limitazioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva.
- In particolare, qualora, da un lato, lo richieda la tutela del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dell'interessato avverso la decisione di concludere il processo di verifica e, dall'altro, non vi ostino gli obiettivi di interesse pubblico di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2016/680, spetta agli Stati membri prevedere che l'informazione dell'interessato possa andare oltre le informazioni minime previste all'articolo 17, paragrafo 3, di tale direttiva, in modo da consentirgli di difendere i suoi diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile adire il giudice competente.
- Del pari, le misure nazionali che attuano quest'ultima disposizione devono, per quanto possibile, lasciare all'autorità di controllo competente, conformemente all'indipendenza che la caratterizza in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, un certo margine di discrezionalità per stabilire se il quadro definito dalla normativa nazionale conformemente ai requisiti di cui al punto 65 della presente sentenza non osti a che essa comunichi a tale persona, in maniera quantomeno succinta, l'esito delle sue verifiche nonché, se del caso, i poteri correttivi da essa esercitati. A tal riguardo, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, spetta a tale autorità, nel rispetto di tale quadro normativo nazionale, instaurare con il titolare del trattamento un dialogo riservato e, a seguito di tale dialogo, decidere quali siano le informazioni necessarie all'esercizio, da parte dell'interessato, del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo che essa può comunicargli senza compromettere gli obiettivi di interesse pubblico di cui al punto 65 della presente sentenza.
- Peraltro, nei casi in cui detto quadro normativo impone che l'informazione fornita dall'autorità di controllo sia limitata a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680, spetta comunque agli Stati membri, nell'ambito della loro autonomia procedurale, attuare le misure necessarie per garantire, conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, di tale direttiva, un controllo giurisdizionale effettivo sia dell'esistenza e della fondatezza dei motivi che hanno giustificato la limitazione di tali informazioni sia della corretta esecuzione, da parte dell'autorità di controllo, del suo compito di verifica della liceità del trattamento. A tal riguardo, la nozione di «ricorso giurisdizionale effettivo», cui si fa riferimento in quest'ultima disposizione, deve essere letta alla luce del considerando 86 di detta direttiva, ai sensi del quale le autorità giurisdizionali dinanzi alle quali sono promosse le azioni contro un'autorità di controllo «dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente».
- In particolare, gli Stati membri devono garantire che l'autorità giudiziaria competente abbia a disposizione e applichi tecniche e norme di diritto processuale che consentano di conciliare, da un lato, le legittime preoccupazioni relative agli obiettivi di interesse pubblico di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2016/680, obiettivi di cui la legislazione nazionale ha tenuto conto nel limitare le informazioni fornite

all'interessato e, dall'altro, la necessità di garantire adeguatamente al soggetto il rispetto dei suoi diritti processuali, quali il diritto di essere ascoltato e il principio del contraddittorio (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

- 69 Nell'ambito del controllo giurisdizionale della corretta applicazione dell'articolo 17 della direttiva da parte dell'autorità di controllo, spetta agli Stati membri istituire norme che consentano al giudice competente di prendere conoscenza sia dell'insieme dei motivi sia degli elementi di prova pertinenti su cui l'autorità ha basato, in tale ambito, la verifica della liceità del trattamento dei dati di cui trattasi nonché le conclusioni che ne ha tratto (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
- A tal riguardo, come rilevato dal Parlamento europeo nelle sue osservazioni, l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2016/680 prevede che il titolare del trattamento documenti i motivi di fatto o di diritto sui quali fonda la decisione con cui ha limitato, in tutto o in parte, i diritti di accesso dell'interessato e che tali informazioni siano rese disponibili alle autorità di controllo. Come suggerito da tale istituzione, detta disposizione, in combinato disposto con gli articoli 17 e 53 di tale direttiva nonché alla luce dell'articolo 47 della Carta, come interpretata dalla giurisprudenza richiamata ai punti 68 e 69 della presente sentenza, implica che si debbano rendere disponibili tali informazioni anche all'organo giurisdizionale investito di un ricorso contro l'autorità di controllo diretto alla verifica della corretta applicazione di detto articolo 17.
- Pertanto, dai punti da 63 a 70 della presente sentenza risulta che la limitazione prevista all'articolo 17 della direttiva 2016/680 rispetta il contenuto del diritto dell'interessato a un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione dell'autorità di controllo di concludere il procedimento previsto da tale disposizione nonché i principi di necessità e di proporzionalità, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
- Alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, si deve concludere che dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680.

Sulle spese

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

- 1) L'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché con l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:
- qualora i diritti di una persona siano stati esercitati, in applicazione di detto articolo 17, tramite l'autorità di controllo competente e tale autorità informi detta persona dell'esito delle verifiche effettuate, quest'ultima deve disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione di detta autorità di concludere il processo di verifica.
- 2) Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680.

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per DX, da J. de Cominges Cáceres, abogado;
- per l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), da M.P. García Perea e M.P. Madrid Yagüe, in qualità di letradas;
- per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da I. Galindo Martín e A. Szmytkowska, in qualità di agenti; vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
- Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra DX, padre di due figli, da un lato, e l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale della previdenza sociale, Spagna) e la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Tesoreria generale della previdenza sociale, Spagna), dall'altro, in merito al rifiuto, da parte di tale istituto, di concedere a DX un'integrazione della pensione di cui beneficiavano, in forza della normativa nazionale, solo le donne che avessero avuto almeno due figli biologici o adottati.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 L'articolo 1 della direttiva 79/7 così enuncia:
- «Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all'articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso "principio della parità di trattamento"».
- 4 L'articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue:
- «La presente direttiva si applica alla popolazione attiva compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro –, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi».
- 5 L'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:
- «La presente direttiva si applica:
- a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
- malattia,
- invalidità,
- vecchiaia,

- infortunio sul lavoro e malattia professionale,
- disoccupazione;

(...)».

- 6 L'articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva è così formulato:
- «Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
- l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
- 7 Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/7:
- «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento».
- 8 L'articolo 6 di tale direttiva enuncia quanto segue:
- «Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di trattamento di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti».

Diritto spagnolo

- Ai sensi dell'articolo 53 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), nella versione consolidata approvata dal Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103291) (in prosieguo: la «LGSS»):
- «1. Il diritto al riconoscimento delle prestazioni si prescriverà in cinque anni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento che dà origine alla prestazione in questione, ferme restando le eccezioni previste nella presente legge e il fatto che gli effetti di un riconoscimento siffatto si producono a decorrere dai tre mesi precedenti la data di presentazione della relativa domanda.
- Se il contenuto economico delle prestazioni già riconosciute è modificato a seguito di domande di revisione di queste ultime, gli effetti economici derivanti dal nuovo importo hanno una retroattività massima di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione di detta domanda. Tale regola concernente la massima retroattività non si applica in caso di rettifica di errori materiali, di fatto o aritmetici (...)».
- 10 Intitolato «Integrazione per maternità delle pensioni contributive del sistema di previdenza sociale», l'articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, prevedeva quanto segue:
- «È riconosciuta un'integrazione della pensione, per il loro apporto demografico alla previdenza sociale, alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell'ambito di un qualsiasi regime del sistema di previdenza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente.

Detta integrazione, che avrà a tutti gli effetti natura giuridica di pensione pubblica contributiva, sarà costituita da un importo risultante dall'applicazione all'importo iniziale delle suddette pensioni di un determinato coefficiente, che dipenderà dal numero di figli secondo la scala seguente:

- a) in caso di due figli: 5 per cento.(...)».
- L'articolo 10 della Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (legge organica 3/2007 sull'effettiva uguaglianza tra donne e uomini), del 22 marzo 2007 (BOE n. 71, del 23 marzo 2007, pag. 12611), così dispone:
- «Gli atti (...) che costituiscono o provocano una discriminazione fondata sul sesso si devono considerare nulli e privi di effetti e danno luogo a responsabilità [del loro autore] tramite un sistema di riparazioni e indennizzi che devono essere reali, effettivi e proporzionati al danno subito, nonché, se del caso, tramite un sistema di sanzioni efficace e dissuasivo che previene la realizzazione di condotte discriminatorie».
- L'articolo 183 della Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social (legge 36/2011, recante disciplina della giurisdizione sociale), del 10 ottobre 2011 (BOE n. 245, dell'11 ottobre 2011, pag. 106584) (in prosieguo: la «legge 36/2011»), ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:
- «1. Quando una sentenza dichiara che vi è stata violazione, il giudice è tenuto a pronunciarsi in merito all'entità dell'indennizzo che, se del caso, spetta alla parte ricorrente per aver subito una discriminazione o un'altra violazione dei suoi diritti fondamentali e delle sue libertà civili, in funzione sia del danno morale unito alla violazione del diritto fondamentale, sia degli ulteriori danni derivati.
- 2. Il tribunale è tenuto a pronunciarsi in merito all'entità dell'indennizzo, determinandolo prudenzialmente quando la prova del suo importo esatto risulti troppo complessa o onerosa, al fine di risarcire la vittima in modo sufficiente e di operare, nei limiti del possibile, un'integrale rimessione in pristino della situazione precedente alla violazione, nonché di contribuire all'obiettivo di prevenire il danno».
- Il Criterio de Gestión 1/2020 (regola di gestione n. 1/2020), del 31 gennaio 2020, adottato dalla Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica (Sottodirezione generale per la gestione e l'assistenza legale) dell'INSS (in prosieguo: la «regola di gestione n. 1/2020») era così formulato: «Fino alla modifica legislativa necessaria per adeguare l'articolo 60 della LGSS alla sentenza [del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri) (C-450/18, EU:C:2019:1075)] (...), sono stabilite le seguenti linee guida per l'azione dell'attuale ente previdenziale:
- 1. L'integrazione prevista per le pensioni di invalidità permanente, di vecchiaia e di reversibilità, disciplinata dall'articolo 60 della LGSS, continua ad essere concessa unicamente alle donne che soddisfino i requisiti stabiliti da detto articolo, come è avvenuto sinora, fino a quando non intervenga l'adeguata modifica di legge del suddetto articolo.
- 2. Le disposizioni del paragrafo precedente devono logicamente essere interpretate lasciando impregiudicato l'obbligo di eseguire le decisioni giudiziarie definitive emesse dai tribunali che riconoscono tale integrazione della pensione a favore degli uomini (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

DX, padre di due figli, si è visto riconoscere dall'INSS una prestazione per invalidità permanente assoluta, con effetto dal 10 novembre 2018, su una base di calcolo dell'importo di EUR 1 972,87. Nell'ambito del relativo procedimento amministrativo, egli non aveva espressamente chiesto, né gli era stato riconosciuto d'ufficio, il diritto all'integrazione della pensione detta «per maternità» (in prosieguo: l'«integrazione della pensione di cui trattasi») per le pensioni di vecchiaia, di invalidità permanente o di reversibilità, previsto all'articolo 60, paragrafo 1, della LGSS.

- 15 Basandosi sulla sentenza del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri) (C-450/18, EU:C:2019:1075), da cui risulta che la direttiva 79/7 osta a una normativa nazionale, come quella prevista all'articolo 60 della LGSS, che riserva la concessione di detta integrazione solo alle donne, DX ha presentato dinanzi all'INSS, il 10 novembre 2020, una domanda volta al riconoscimento del suo diritto alla medesima integrazione, pari al 5% della prestazione di invalidità permanente che percepiva.
- 16 Con decisione del 17 novembre 2020 (in prosieguo: la «decisione di rigetto»), l'INSS ha respinto tale domanda.
- A seguito di tale decisione DX ha proposto ricorso avverso quest'ultima dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 2 de Vigo (Tribunale del lavoro n. 2 di Vigo, Spagna) che, con sentenza del 15 febbraio 2021, facendo riferimento alla sentenza del 12 dicembre 2019, <u>Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri)</u> (C-450/18, EU:C:2019:1075), ha riconosciuto il diritto di DX all'integrazione della pensione di cui trattasi, respingendo nel contempo la domanda di risarcimento che quest'ultimo aveva presentato in parallelo. Con ordinanza del 1º marzo 2021, tale giudice ha stabilito gli effetti economici di detta integrazione, nel senso che DX ne aveva diritto a partire dal 10 agosto 2020, includendo, quindi, il pagamento dell'integrazione della pensione di cui trattasi corrispondente ai tre mesi precedenti la sua domanda presentata il 10 novembre 2020.
- 18 DX e l'INSS hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna), giudice del rinvio.
- 19 Mentre l'INSS ritiene che, conformemente al principio di legalità, DX non abbia diritto all'integrazione richiesta ai sensi dell'articolo 60 della LGSS, quest'ultimo chiede, da parte sua, che il diritto a tale integrazione gli sia riconosciuto a decorrere dalla data in cui ha avuto accesso alla sua pensione, ossia il 10 novembre 2018, sulla base del rilievo che, se fosse stato una donna, sarebbe stato informato di tale diritto a partire da detta data. Per lo stesso motivo, egli chiede un indennizzo di natura compensativa e dissuasiva per violazione del principio di non discriminazione.
- 20 Il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che ai fini del procedimento principale riveste importanza fondamentale la questione se come è incline a ritenere la prassi dell'INSS esposta e pubblicata nella regola di gestione n. 1/2020, consistente nel rifiutare in ogni caso agli uomini l'integrazione della pensione di cui trattasi e nell'obbligarli ad agire in giudizio per ottenerla, debba essere considerata, alla luce della direttiva 79/7, come una discriminazione distinta da quella risultante dall'articolo 60 della LGSS, come evidenziata nella sentenza del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri) (C-450/18, EU:C:2019:1075).
- 21 Infatti, la sentenza del 15 febbraio 2021, citata al punto 17 della presente sentenza, si fonderebbe sulla premessa in base alla quale la decisione di rigetto, pur essendo discriminatoria, era tuttavia conforme al diritto nazionale, che sarebbe l'unico responsabile della discriminazione controversa, sicché il carattere discriminatorio del rigetto oggetto del procedimento principale non potrebbe dar luogo ad alcun indennizzo a carico dell'INSS.
- Inoltre, il giudice del rinvio si chiede, nell'ipotesi in cui la decisione di rigetto costituisse una discriminazione distinta da quella risultante dall'articolo 60 della LGSS, quale sia la data a partire dalla quale occorre riconoscere all'interessato l'integrazione della pensione di cui trattasi, e in particolare se tale riconoscimento debba avere efficacia retroattiva e iniziare a decorrere dalla data del fatto generatore della pensione di invalidità alla quale tale integrazione si riferisce.
- 23 Infine, detto giudice si chiede, in primo luogo, se, per risarcire la violazione del diritto dell'Unione che discenderebbe dalla decisione di rigetto, sia sufficiente, in linea di principio, che

all'interessato sia riconosciuta in via retroattiva l'integrazione della pensione di cui trattasi senza che sia necessario corrispondere un indennizzo supplementare, oppure se, al contrario, occorra concedere un siffatto indennizzo al fine, da un lato, di risarcire il danno materiale e morale subito e, dall'altro, di dissuadere da tali violazioni.

- In secondo luogo, ad avviso del giudice del rinvio si pone la questione se in ogni caso sia opportuno, al fine di garantire l'efficacia del diritto dell'Unione, che le spese e gli onorari di avvocato sostenuti nel procedimento dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 2 de Vigo (Tribunale del lavoro n. 2 di Vigo) e dinanzi ad esso siano inclusi nell'indennizzo corrisposto a titolo della violazione del diritto dell'Unione, fermo restando che, in base al diritto nazionale, l'INSS non può essere condannato a pagare gli importi relativi a tali spese e onorari, giacché i procedimenti avviati in base al diritto del lavoro sono gratuiti per tutti i soggetti dell'ordinamento.
- In tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se la prassi dell'ente previdenziale stabilita nella [regola di gestione n. 1/2020] consistente nel negare in ogni caso l'integrazione [della pensione di cui trattasi] agli uomini, obbligandoli ad agire in giudizio, come avvenuto nel caso del ricorrente nel presente procedimento, debba essere considerata, ai sensi della direttiva [79/7], una violazione di natura amministrativa di tale direttiva diversa dalla violazione di natura normativa accertata nella sentenza [del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri) C-450/18, EU:C:2019:1075], cosicché tale violazione di natura amministrativa costituisce, di per sé, una discriminazione fondata sul sesso alla luce del fatto che, ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, il principio della parità di trattamento è definito come l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso e che, ai sensi dell'articolo 5 della stessa, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano soppresse sia le disposizioni legislative sia quelle amministrative contrarie al principio della parità di trattamento.
- 2) Se, alla luce della risposta che verrà fornita alla precedente questione e tenuto conto della direttiva 79/7 (in particolare, l'articolo 6 della stessa e i principi di equivalenza ed effettività con riferimento alle conseguenze giuridiche della violazione del diritto dell'Unione), la data da cui decorrono gli effetti del riconoscimento giudiziale dell'integrazione sia la data della domanda (con effetto retroattivo di 3 mesi) o se tale data da cui decorrono gli effetti [del riconoscimento giudiziale] debba retrocedere sino alla data di pronuncia o di pubblicazione della sentenza [del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri) C-450/18, EU:C:2019:1075], o sino alla data in cui si è verificato l'evento da cui ha avuto origine la prestazione di invalidità permanente cui si riferisce l'integrazione [della pensione di cui trattasi].
- 3) Se, alla luce della risposta che verrà fornita alle precedenti questioni e tenuto conto della direttiva applicabile (in particolare, l'articolo 6 della stessa e i principi di equivalenza ed effettività con riferimento alle conseguenze giuridiche della violazione del diritto dell'Unione), debba essere disposto un indennizzo a titolo di risarcimento del danno e con effetto dissuasivo, giacché tali danni non sono coperti dalla determinazione della data da cui decorrono gli effetti del riconoscimento giudiziale dell'integrazione e, in ogni caso, se tale risarcimento debba includere l'importo delle spese giudiziali e degli onorari dell'avvocato dinanzi allo Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro, Spagna) e dinanzi alla presente Sala de lo Social [del Tribunal Superior de Justicia de Galicia] (Sezione del lavoro della Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)».

Procedimento dinanzi alla Corte

- Con decisione del 19 luglio 2022, pervenuta alla Corte il 4 agosto 2022, il giudice del rinvio ha ritirato la sua seconda questione pregiudiziale, chiarendo che, successivamente alla presentazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con sentenza del 30 maggio 2022, aveva risolto la questione relativa alla data della concessione dell'integrazione per maternità ai lavoratori di sesso maschile, statuendo che tale data è quella in cui si ha avuto accesso alla pensione alla quale si riferiscono tali integrazioni.
- Il giudice del rinvio precisa tuttavia che le questioni prima e terza continuano a presentare un interesse ai fini del procedimento principale, pur indicando che esso mantiene la prima questione unicamente nella misura in cui, secondo la Corte, la risposta a tale questione sia necessaria per rispondere alla terza questione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità e sull'eventuale non luogo a statuire

- L'INSS fa valere che la prima questione è irricevibile in quanto avrebbe già fornito una risposta a seguito dell'adozione di nuove istruzioni volte ad adeguare la prassi di tale autorità amministrativa alla giurisprudenza nazionale menzionata al punto 26 della presente sentenza. Anche il governo spagnolo considera tale questione come irricevibile, ritenendo che essa non abbia ad oggetto l'interpretazione del diritto dell'Unione, ma miri unicamente a far controllare l'azione di un organo amministrativo nazionale alla luce di tale diritto.
- Inoltre, l'INSS sostiene che la terza questione è irricevibile, sulla base del rilievo che, in varie sentenze pronunciate dal Tribunal Supremo (Corte suprema) in merito alle integrazioni per maternità esso non è stato condannato alle spese, in quanto detto giudice ha ritenuto che le cause da cui hanno avuto origine tali sentenze sollevassero dubbi giuridici. Da parte sua, il governo spagnolo ritiene che sia venuto meno l'oggetto di tale questione, dato che la concessione retroattiva dell'integrazione della pensione di cui trattasi, come riconosciuta dalla giurisprudenza nazionale citata al punto 26 della presente sentenza, implicherebbe una restitutio in integrum, rendendo superfluo qualsiasi indennizzo supplementare.
- In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia oggetto del procedimento principale e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 50).
- Ne consegue che le questioni riguardanti il diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393, punto 116).

- 32 Per quanto riguarda la prima questione, da un lato, essa concerne la valutazione, alla luce della direttiva 79/7, della prassi amministrativa stabilita dalla regola di gestione n. 1/2020. È seguendo tale prassi che, in base ai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio, l'INSS ha adottato la decisione di rigetto controversa nel procedimento principale. Dall'affermazione dell'INSS, in base alla quale tale prassi sarebbe oramai stata modificata, non può quindi derivare la constatazione dell'irricevibilità di tale questione.
- 33 Dall'altro lato, dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio nonché dalla formulazione stessa della prima questione risulta che tale giudice intende ottenere un'interpretazione della direttiva 79/7, e in particolare dei suoi articoli 5 e 6, al fine di valutare la legittimità della decisione di rigetto alla luce degli obblighi derivanti da tale direttiva. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, detto giudice non chiede alla Corte di effettuare essa stessa una siffatta valutazione.
- Per quanto concerne la terza questione, da una parte, si deve rilevare che con essa il giudice del rinvio chiede se, nelle circostanze del procedimento principale, si possa dedurre dalla direttiva 79/7 un obbligo a suo carico di condannare l'INSS a corrispondere al ricorrente nel procedimento principale un indennizzo di natura dissuasiva, che includa, se del caso, l'importo delle spese e degli onorari di avvocato di cui quest'ultimo si è fatto carico allorché ha agito in giudizio. In proposito è irrilevante che in base al diritto nazionale non sia possibile, nel caso di specie, una condanna alle spese e agli onorari di avvocato, avendo il giudice del rinvio peraltro sottolineato che è proprio l'assenza di tale possibilità ad averlo indotto a sottoporre la terza questione.
- Dall'altra parte, alla luce dell'oggetto della terza questione, come appena ricordato, non può essere accolta la tesi fatta valere dal governo spagnolo in base alla quale tale questione sarebbe divenuta priva di oggetto. Infatti, il giudice del rinvio intende proprio sapere se, nelle circostanze del procedimento principale, sia sufficiente fissare retroattivamente la data di concessione dell'integrazione della pensione di cui trattasi, come sostiene tale governo, al fine di ristabilire la parità di trattamento, rientrando tale aspetto, quindi, nel merito di detta questione.
- 36 Ne consegue, da un lato, che le questioni prima e terza sono ricevibili e, dall'altro, che da nessun elemento risulta che non sia più necessario rispondere alla terza questione.

Nel merito

- Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 79/7, e in particolare il suo articolo 6, debba essere interpretata nel senso quando una domanda volta alla concessione di una integrazione della pensione, proposta da un affiliato di sesso maschile, è stata respinta dall'autorità competente in base a una normativa nazionale che limita la concessione di tale integrazione agli affiliati di sesso femminile, laddove tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 79/7 come interpretata dalla Corte in una sentenza pregiudiziale pronunciata prima della decisione di rigetto di tale domanda, il giudice nazionale, adito di un ricorso contro quest'ultima decisione, deve ingiungere a tale autorità non solo di concedere all'interessato l'integrazione della pensione richiesta, ma anche di corrispondergli un indennizzo avente efficacia dissuasiva nonché di rimborsargli, a tale titolo, le spese e gli onorari di avvocato da lui sostenuti allorché ha agito in giudizio, qualora tale decisione sia stata adottata conformemente a una prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare detta normativa malgrado tale sentenza, obbligando in tal modo l'interessato a far valere in giudizio il suo diritto a detta integrazione.
- 38 In via preliminare, si deve ricordare, da un lato, che la Corte ha già dichiarato, in sostanza, ai punti 39, 41, 66 e 67 della sentenza del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social

www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

(Integrazione della pensione per le madri) (C-450/18, EU:C:2019:1075), che la direttiva 79/7 dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che prevede il diritto a un'integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari, nell'ambito di un regime del sistema di previdenza sociale nazionale, di pensioni contributive di invalidità permanente, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a una siffatta integrazione della pensione, giacché tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino, di tale direttiva.

- 39 Come risulta dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio, la decisione di rigetto è stata adottata in base alla stessa disposizione nazionale oggetto della causa da cui ha avuto origine tale sentenza, ossia l'articolo 60, paragrafo 1, della LGSS. Tale giudice non esprime quindi dubbi in merito alla violazione del principio della parità di trattamento, quale previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, da parte di una tale disposizione nazionale.
- Dall'altro lato, le questioni prima e terza si fondano sulla premessa in base alla quale, in considerazione del carattere discriminatorio della normativa nazionale oggetto del procedimento principale e tenuto conto della giurisprudenza nazionale menzionata al punto 26 della presente sentenza, il giudice del rinvio dovrà in ogni caso risolvere la controversia oggetto del procedimento principale in modo tale da riconoscere al ricorrente nel procedimento principale, quanto meno, il diritto all'integrazione della pensione di cui trattasi, e ciò con efficacia retroattiva a decorrere dalla data in cui ha avuto accesso alla sua pensione di invalidità permanente.
- Tale premessa risulta conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale, quando una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria (sentenze del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C-231/06 a C-233/06, EU:C:2007:373, punto 39, e del 9 marzo 2017, Milkova, C-406/15, EU:C:2017:198, punti 66 e 67, e giurisprudenza citata).
- Inoltre, un medesimo obbligo incombe non solo ai giudici nazionali investite, ma anche a tutti gli organi dello Stato, incluse le autorità amministrative nazionali tenute ad applicare detta normativa (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C-177/20, EU:C:2022:175, punto 46 e giurisprudenza citata).
- Ciò precisato, occorre rilevare, in primo luogo, che una decisione individuale adottata in applicazione di una normativa costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, come la decisione di rigetto adottata in forza dell'articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, è discriminatoria alla pari di una siffatta normativa, dato che tale decisione riproduce, nei confronti della persona interessata, gli elementi discriminatori di detta normativa.
- Il giudice nazionale, adito di un ricorso avverso tale decisione, sarà quindi tenuto, in linea di principio, ad adottare la misura richiamata al punto 41 della presente sentenza al fine di ripristinare la parità di trattamento.
- Tuttavia, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha posto in evidenza il fatto che la decisione di rigetto non solo applica una normativa nazionale contraria alla direttiva 79/7, ma è stata anche

adottata in conformità a una prassi amministrativa, ripresa dalla norma di gestione n. 1/2020, che è stata pubblicata a seguito della sentenza del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri) (C-450/18) (C-450/18, EU:C:2019:1075). In forza di tale regola, l'autorità competente in materia, ossia l'INSS, continua, fino a quando non intervenga l'adeguamento dell'articolo 60 della LGSS a tale sentenza, a concedere l'integrazione della pensione di cui trattasi unicamente alle donne che soddisfano i requisiti stabiliti da detto articolo, fatto salvo l'obbligo di eseguire le decisioni giudiziarie definitive che riconoscono agli uomini il beneficio dell'integrazione della pensione di cui trattasi.

- In tali circostanze, occorre precisare che una decisione che nega agli uomini la concessione dell'integrazione della pensione di cui trattasi, decisione adottata conformemente a una siffatta prassi amministrativa che, per di più, è stata formalizzata in una regola amministrativa pubblicata, può avere come conseguenza, per gli affiliati di sesso maschile, a prescindere dalla discriminazione diretta fondata sul sesso derivante dai requisiti sostanziali previsti nella normativa oggetto del procedimento principale, una discriminazione in considerazione dei requisiti procedurali che disciplinano la concessione dell'integrazione della pensione di cui trattasi.
- 47 Infatti, sebbene tale prassi non escluda che la parità di trattamento sia, in definitiva, ripristinata mediante la concessione di detta integrazione a favore degli uomini, qualora una decisione giurisdizionale preveda una siffatta concessione, resta il fatto che detta prassi implica soltanto per gli uomini la necessità di far valere in giudizio il loro diritto all'integrazione della pensione di cui trattasi, circostanza che, in particolare, li espone a un termine più lungo per ottenere tale integrazione nonché, se del caso, a spese aggiuntive.
- In secondo luogo, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 6 della direttiva 79/7, gli Stati membri sono tenuti a introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi da una discriminazione fondata sul sesso di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti.
- 49 Un tale obbligo implica che le misure in questione siano sufficientemente efficaci per conseguire lo scopo perseguito dalla direttiva 79/7, consistente nel realizzare un'effettiva parità di possibilità, in modo tale che queste ultime siano in grado di ristabilire detta uguaglianza, fornire una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace e avere un effetto dissuasivo reale sull'ente che ha commesso la discriminazione (v., per quanto concerne le condizioni di lavoro e in particolare quelle relative al licenziamento, sentenze del 2 agosto 1993, Marshall, C-271/91, EU:C:1993:335, punti 22 e 24, nonché del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:831, punti 29 e 31).
- A tal riguardo, qualora, in considerazione delle caratteristiche proprie della violazione del principio della parità di trattamento di cui trattasi, il provvedimento adottato per conseguire lo scopo di ristabilire la parità di possibilità sia il risarcimento in denaro, esso dev'essere adeguato, nel senso che deve consentire un'integrale riparazione del danno effettivamente subìto a seguito della discriminazione, sulla base delle norme nazionali applicabili (v., in tal senso, sentenze del 2 agosto 1993, Marshall, C-271/91, EU:C:1993:335, punti 25 e 26, nonché del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:831, punti 32 e 33).
- Occorre altresì precisare che il versamento alla persona lesa di un risarcimento che copra integralmente il danno subìto a causa di una discriminazione fondata sul sesso, secondo le modalità che gli Stati membri devono fissare, è atto a garantire che un tale danno sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e proporzionato (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:831, punto 37).

- Orbene, in primo luogo, nel caso di una decisione come quella menzionata al punto 46 della presente sentenza, che comporta una discriminazione derivante dai requisiti sostanziali per la concessione dell'integrazione della pensione di cui trattasi nonché una discriminazione legata ai requisiti procedurali che disciplinano la medesima concessione, il giudice nazionale adito di un ricorso proposto contro tale decisione non può limitarsi ad adottare, a favore dell'affiliato di sesso maschile interessato, il provvedimento menzionato al punto 41 della presente sentenza, consistente nel riconoscere, con effetto retroattivo, il suo diritto all'integrazione della pensione di cui trattasi.
- 53 Infatti, sebbene un siffatto riconoscimento retroattivo consenta, in linea di principio, di ripristinare la parità di trattamento per quanto riguarda i requisiti sostanziali per la concessione dell'integrazione della pensione di cui trattasi, esso non è atto a porre rimedio ai danni che derivano, per detto affiliato, dal carattere discriminatorio di detti requisiti procedurali.
- Ne consegue che tale affiliato deve poter beneficiare, oltre al riconoscimento retroattivo dell'integrazione della pensione di cui trattasi, anche del provvedimento richiamato al punto 50 della presente sentenza, vale a dire un adeguato risarcimento in denaro, nel senso che esso deve consentire un'integrale riparazione del danno effettivamente subìto a seguito della discriminazione, in base alle norme nazionali applicabili.
- Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il diritto spagnolo prevede effettivamente una siffatta possibilità, in quanto dall'articolo 183 della legge 36/2011 discende che i giudici competenti in materia di previdenza sociale devono riconoscere un risarcimento alle vittime di una discriminazione, ai fini di un'integrale rimessione in pristino della loro situazione precedente alla discriminazione nonché di contribuire all'obiettivo di prevenire il danno.
- In tale contesto, in secondo luogo, occorre precisare che le spese, inclusi gli onorari e le spese di avvocato, di cui si è fatto carico l'affiliato interessato al fine di far valere il suo diritto all'integrazione della pensione di cui trattasi, devono poter essere prese in considerazione a titolo di un risarcimento in denaro, a condizione che tali spese siano dovute all'applicazione nei suoi confronti di requisiti procedurali discriminatori che disciplinano la concessione di tale integrazione.
- 57 Infatti, come richiamato al punto 50 della presente sentenza, tale risarcimento, basato sull'articolo 6 della direttiva 79/7, deve consentire un'integrale riparazione del danno effettivamente subìto a seguito della discriminazione.
- Pertanto, non si può prescindere dalle spese di cui l'interessato si è dovuto far carico a causa dell'applicazione, nei suoi confronti, di requisiti procedurali discriminatori, inclusi, se del caso, le spese e gli onorari di avvocato relativi ai procedimenti giurisdizionali che ha dovuto avviare per far valere i suoi diritti.
- Nel caso di specie, tenuto conto del punto 55 della presente sentenza, risulta, fatta salva la verifica che spetta al giudice del rinvio effettuare, che l'articolo 183 della legge 36/2011 consente a tale giudice di riconoscere al ricorrente nel procedimento principale un risarcimento integrale in denaro derivante dall'articolo 6 della direttiva 79/7 e in tal modo anche un indennizzo a copertura delle spese e degli onorari di avvocato sostenuti da quest'ultimo per far valere in giudizio il suo diritto all'integrazione della pensione di cui trattasi.
- In proposito è irrilevante il fatto che, come sottolineato da tale giudice, quest'ultimo non possa, ai sensi delle norme procedurali spagnole in materia di diritto del lavoro, condannare alle spese l'ente responsabile della discriminazione di cui trattasi nel procedimento principale, dato che l'indennizzo delle spese e degli onorari di avvocato non discende da tali norme procedurali, ma costituisce parte integrante del risarcimento integrale dell'interessato richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 50 della presente sentenza.

- In ogni caso, sebbene spetti all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri definire le modalità in base alle quali la portata di tale risarcimento dev'essere determinata, inclusa l'importanza che occorre accordare al fatto che la discriminazione interessata sia dovuta a un atto intenzionale dell'ente competente, tali modalità non possono pregiudicare la sostanza stessa di detto risarcimento (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 65 e 71).
- Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che la direttiva 79/7, e in particolare il suo articolo 6, dev'essere interpretata nel senso che quando una domanda volta alla concessione di una integrazione della pensione, proposta da un affiliato di sesso maschile, è stata respinta dall'autorità competente in base a una normativa nazionale che limita la concessione di tale integrazione agli affiliati di sesso femminile, laddove tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 79/7 come interpretata dalla Corte in una sentenza pregiudiziale pronunciata prima della decisione di rigetto di tale domanda, il giudice nazionale, adito di un ricorso contro quest'ultima decisione, deve ingiungere a tale autorità non solo di concedere all'interessato l'integrazione della pensione richiesta, ma anche di corrispondergli un indennizzo che consenta di riparare integralmente i danni da lui effettivamente subìti a seguito della discriminazione, sulla base delle norme nazionali applicabili, incluse le spese e gli onorari di avvocato che ha sostenuto in giudizio, qualora tale decisione sia stata adottata conformemente ad una prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare detta normativa malgrado tale sentenza, obbligando in tal modo l'interessato a far valere in giudizio il suo diritto a detta integrazione.

Sulle spese

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e in particolare il suo articolo 6,

dev'essere interpretata nel senso che:

quando una domanda volta alla concessione di una integrazione della pensione, proposta da un affiliato di sesso maschile, è stata respinta dall'autorità competente in base a una normativa nazionale che limita la concessione di tale integrazione agli affiliati di sesso femminile, laddove tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 79/7 come interpretata dalla Corte in una sentenza pregiudiziale pronunciata prima della decisione di rigetto di tale domanda, il giudice nazionale, adito di un ricorso contro quest'ultima decisione, deve ingiungere a tale autorità non solo di concedere all'interessato l'integrazione della pensione richiesta, ma anche di corrispondergli un indennizzo che consenta di compensare integralmente i danni da lui effettivamente subìti a causa della discriminazione, sulla base delle norme nazionali applicabili, incluse le spese e gli onorari di avvocato che ha sostenuto in giudizio, qualora tale decisione sia stata adottata conformemente ad una prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare detta normativa malgrado tale sentenza, obbligando in tal modo l'interessato a far valere in giudizio il suo diritto a detta integrazione.

Firme